



Modello Organizzativo

(D.Lgs. n. 231 - 8 giugno 2001)

Consiglio di Amministrazione del 20 febbraio 2026

INDICE

CRONOLOGIA

1. INTRODUZIONE

- 1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001
- 1.2 Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'Ente
- 1.3 L'adozione di modelli di organizzazione e gestione quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.

PARTE GENERALE

2. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

- 2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello Organizzativo
- 2.2 Funzione del Modello
- 2.3 Struttura del Modello
- 2.4 Criteri di adozione del Modello
- 2.5 Approvazione del Modello e suo recepimento
- 2.6 Modifiche ed integrazioni del Modello
- 2.7 Applicazione del Modello da parte delle singole società del Gruppo

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

- 3.1 Identificazione e durata in carica dei Componenti dell'Organismo di Vigilanza
- 3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza
- 3.3 Funzioni e reporting dell'Organismo di Vigilanza.
- 3.4 Funzioni di coordinamento con la Capogruppo

4. FORMAZIONE, SELEZIONE ED INFORMATIVA

- 4.1 Formazione del personale
- 4.2 Selezione di Collaboratori esterni e Partner
- 4.3 Informativa a Collaboratori esterni e Partner

5. SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING E FLUSSI INFORMATIVI

- 5.1 Attivazione di canale interno di segnalazione Whistleblowing e affidamento della gestione
- 5.2 Obblighi informativi relativi a segnalazioni Whistleblowing
- 5.3 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali
- 5.4 Sistema delle deleghe

6. SISTEMA DISCIPLINARE

- 6.1 Principi generali
- 6.2 Sanzioni per i dipendenti
- 6.3 Sanzioni per i dirigenti

6.4 Sanzioni per la violazione del Sistema Whistleblowing

7. ALTRE MISURE DI TUTELA

7.1 Misure nei confronti degli Amministratori

7.2 Misure nei confronti di Collaboratori e Partner

8. VERIFICHE PERIODICHE

9. MODELLO E DECRETO

PARTE SPECIALE

10. FUNZIONE E STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

11. L'ATTIVITA' SVOLTA DA MARR Spa

12. FATTISPECIE DI REATO CHE COSTITUISCONO UN RISCHIO POTENZIALE PER LA SOCIETA'

12.1 Protocolli di prevenzione di carattere generale

12.2 Artt. 24 e 25 - Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione:

- a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio
- b) attività sensibili
- c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio

12.3 Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati - a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio

- b) attività sensibili
- c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio

12.4 Art. 25 bis-1 - Delitti contro l'industria e il commercio

- a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio
- b) attività sensibili
- c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio

12.5 Art. 25 ter - Reati societari

- a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio
- b) attività sensibili
- c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio

12.6 Art. 25 sexies - Reati di abuso di mercato

- a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio
- b) attività sensibili
- c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio

12.7 Art. 25 septies - Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori commessi con violazione delle norme antinfortunistiche

- a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio
- b) attività sensibili
- c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio

12.8 Art. 25 octies - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

- a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio
- b) attività sensibili
- c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio

12.9 Art. 25 octies 1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio
- b) attività sensibili
- c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio

12.10 Art. 25-octies 2 - Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea

- a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio
- b) attività sensibili
- c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio

12.11 Art. 25 undecies - Reati ambientali

- a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio
- b) attività sensibili
- c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio

12.12 Art. 25 duodecies - Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio
- b) attività sensibili
- c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio

12.13 Art. 25 quinquiesdecies - Reati tributari

- a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio
- b) attività sensibili
- c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio

12.14 Art. 25 sexiesdecies – Contrabbando

- a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio
- b) attività sensibili
- c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio

12.15 Art. 25 undecies - Delitti contro gli animali

- a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio
- b) attività sensibili
- c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio

Cronologia

Data	Variazioni del Modello
10 novembre 2003	Prima stesura del documento
8 novembre 2007	Inserimento fattispecie di reato: - reati di falso in monete (art. 25 bis D.Lgs. 231/2001); - reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001); - reati di terrorismo ed eversione (art. 25 quater D.Lgs. 231/2001); - Reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 D.Lgs. 231/2001); - reati per delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001); - reati per abusi di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001); - reati in materia di sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001); - reati transnazionali (Legge n. 146 del 2009 D.Lgs. 231/2001).
28 agosto 2008	Inserimento fattispecie di reato: - reati in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati (art 24 bis D.Lgs. 231/2001) - reati in materia di antiriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001);
13 marzo 2009	Nuova formulazione del reato in materia di sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001)
7 agosto 2009	Inserimento fattispecie di reato: - reati per delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001); - delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis-1 D.Lgs. 231/2001); - delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25 novies D.Lgs. 231/2001);
8 marzo 2010	Inserimento fattispecie di reato: - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25decies D.Lgs. 231/2001)
11 novembre 2011	Inserimento fattispecie di reato: - reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001)
12 novembre 2012	Inserimento fattispecie di reato: - impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001)
20 febbraio 2013	Recepimento delle novità introdotte dalla Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (artt. 25 e 25 ter D.Lgs 231/2001)

Data	Variazioni del Modello
21 febbraio 2014	Revisione del documento
14 novembre 2014	Inserimento fattispecie di reato: - delitti di cui all'articolo 609-undecies c.p. (Adescamento di minorenni) (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001) Diversa configurazione del Responsabile del Modello.
20 febbraio 2015	Inserimento fattispecie di reato: - "Autoriciclaggio" (art. 25 octies D. Lgs 231/2001)
3 agosto 2015	Inserimento nuove fattispecie di reato in materia di reati ambientali (art.25 undecies D.Lgs. 231/2001): - Inquinamento ambientale; - Disastro ambientale; - Delitti colposi contro l'ambiente; - Associazione di cui all'art. 416 c.p. allo scopo di commettere i delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI bis Libro secondo c.p.; - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. Nuova formulazione del reato di "false comunicazioni sociali" (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001).
14 novembre 2016	Inserimento fattispecie di reato in materia di delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001): - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).
04 agosto 2017	Inserimento fattispecie di reato in materia di reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001): - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.). Modifica riguardante la composizione dell'Organismo di Vigilanza.
20 febbraio 2018	Inserimento fattispecie di reato in materia di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001): - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12, commi 3,3-bis, 3-ter e 5 del T.U. D. Lgs. 286/1998) Inserimento fattispecie di reato in materia di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.Lgs 231/2001) - reato di razzismo e xenofobia (art. 5, comma 2, Legge n. 167/2017) Inserimento commi 2-bis, 2-ter, 2-quater art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 (Legge n. 179 del 30 novembre 2017) - disposizioni in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro

Data	Variazioni del Modello
14 maggio 2018	Modifiche al Sistema Disciplinare: 7.2 Misure nei confronti di Collaboratori e Partner Individuazione Funzioni competenti Organismo di Vigilanza 3.1 Identificazione e durata in carica dei componenti dell'Organismo di Vigilanza
13 dicembre 2018	Revisione del documento - Parte generale e speciale
22 febbraio 2019	Inserimento fattispecie di reato in materia di Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il Patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 25 D.Lgs 231/2001) - reato di traffico di influenze illecite (art. 1, comma 9, Legge n.3/2019)
02 agosto 2019	Inserimento fattispecie di reato in materia di: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies D.Lgs 231/2001) - frode in competizioni sportive (art. 1 Legge n. 401/1989) - esercizio abusivo di attività di giuoco e scommessa (art. 4 Legge n.401/1989)
15 gennaio 2020	Inserimento del reato in materia di "sicurezza nazionale cibernetica" (art. 24-bis D.Lgs 231/2001): violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105) Inserimento nuove fattispecie di reato in materia di reati tributari (art.25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001): - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs 74/2000) - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs 74/2000) - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 D.Lgs. 74/2000) - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs 74/2000); - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs 74/2000);
28 aprile 2020	Modifica dell'art. 3.1 "Identificazione e durata in carica dei componenti dell'Organismo di Vigilanza"

Data	Variazioni del Modello
28 settembre 2020	Inserimento del reato in materia di “contrabbando” (art. 25-sexiesdecies D.Lgs 231/2001) e modifiche degli articoli 24-25-25 quinquiesdecies D.Lgs 231/2001: - inserimento art. 25-sexiesdecies D.Lgs 231/2001, reato in materia di contrabbando (art.5, comma 1, lett.d) D.Lgs 14 luglio 2020 n.75) - modifiche art. 24 D.Lgs 231/2001 (art.5, comma 1, lett.a n.1,2,3, D.Lgs 14 luglio 2020 n.75) - modifiche art. 25 D.Lgs 231/2001 (art.5, comma 1, lett.b n.1,2, D.Lgs 14 luglio 2020 n.75) - modifiche art. 25 quinquiesdecies D.Lgs 231/2001 (art.5, comma 1, lett. c n.1,2,3, D.Lgs 14 luglio 2020 n.75) Inserimento al punto 12.7 Art. 25 septies del Protocollo di Prevenzione: - Disposizioni Igienico Sanitarie per la prevenzione del Coronavirus (Covid-19)
25 febbraio 2022	Nuova formulazione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001) Inserimento fattispecie di reato in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies 1 D.Lgs 231/2001): - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.) - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.) - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.) Modifica dell'art. 3.1 “Identificazione e durata in carica dei componenti dell'Organismo di Vigilanza”

Data	Variazioni del Modello
13 maggio 2022	Inserimento fattispecie di reato: Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25 septiesdecies): - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.) - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.) - Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.) - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.) - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.) - Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.) - Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.) - Ricettazione di beni culturali (518 quater c.p.) - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (518 octies c.p.) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25 duodevicies) - Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.) - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.)
14 giugno 2023	Inserimento nuove fattispecie di reato in materia di reati societari (art.25-ter D.Lgs. 231/2001): - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)
04 agosto 2023	Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali (D.Lsg. n.24/23): - modifica art. 6 del D.Lgs n. 231/01;
14 novembre 2023	Inserimento fattispecie di reato in materia di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.Lgs 231/2001): - reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); - reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.) Inserimento fattispecie di reato in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies 1 D.Lgs 231/2001): - reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

Data	Variazioni del Modello
02 agosto 2024	Inserimento fattispecie di reato in materia di Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs n. 231/2001) - reato di estorsione “informatica” (art. 629, 3° comma, c.p.); - reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater.1 c.p.)
14 novembre 2024	Modifiche in materia di Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25 D.Lgs n. 231/2001) - inserimento del reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili (art.314 bis c.p.); - abrogazione del reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) - riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) Modifiche in materia di Contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs n. 231/2001) - inserimento disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (D.Lgs n. 141/2024) e testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al D.Lgs n. 504/1995
04 agosto 2025	Inserimento fattispecie di reato Delitti contro gli animali (art. 25 undevicies D.Lgs 231/2001) - uccisione di animali (art. 544 bis c.p.) - maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) - spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 quater c.p.) - divieto di combattimenti tra animali (art. 544 quinquies c.p.) - uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)
20 febbraio 2026	Inserimento fattispecie di reato Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25 octies 2 D.Lgs 231/2001) - Violazione delle misure restrittive dell’Unione europea (art. 275-bis c.p.) - Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea (art. 275-terc.p.) - Violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.) - Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12, comma 1-bis, D.Lgs. 286/1998)

INTRODUZIONE

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (breviter il “Decreto”) dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”. Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali (i) sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, (ii) sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e (iii) sulla lotta alla corruzione di pubblici Ufficiali nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (nella sostanza riferibile alla responsabilità penale) a carico degli enti (breviter “Enti” da intendersi come società, consorzi, associazioni, ecc.) per alcuni reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli Enti, (i) da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione od alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio della commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali (i) la sospensione o revoca di licenze e concessioni, (ii) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (breviter P.A.), (iii) l’interdizione dall’esercizio dell’attività, (iv) l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, (v) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.2 Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell’Ente

Le tipologie di reati destinati a comportare il predetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti sono espressamente indicate nel D.Lgs. 231/01, come previste nel testo originario nonché negli altri provvedimenti normativi che facendo rinvio al Decreto stesso lo hanno successivamente integrato.

Le fattispecie di reato attualmente richiamate dal Decreto originario e successive modifiche, con riferimento ai rispettivi articoli, sono le seguenti:

1) Artt. 24 e 25 - Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (articoli previsti nel Testo originario con successive modifiche):

- offesa degli interessi finanziari dell’Unione europea in relazione alla commissione dei reati di peculato (art. 314. 1° comma, c.p. e art. 316 c.p.) e indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.);
- malversazione a danno dello Stato di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di altro ente pubblico o della Unione Europea (art. 316 ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.) (aggiornato con Legge 190/2012);
- corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 e 322 bis c.p.) (aggiornato con Legge 190/2012);
- corruzione in atti giudiziari (319 ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) (introdotto con Legge

190/2012);

- istigazione alla corruzione (322 c.p.) (aggiornato con Legge 190/2012);
- traffico di influenze illecite (art.346-bis c.p.) (aggiornato con Legge n.3/2019);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis);
- frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o della Unione Europea (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- indebita percezione di premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale dei Fondi europei agricoli (art.2 Legge 898/86);

2) Art. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (articolo introdotto con Legge n. 48 del 2008):

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- estorsione informatica (art. 629 c.p., terzo comma);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater.1 c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).
- ostacolo o condizionamento dei procedimenti volti alla predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato nonché ostacolo e condizionamento alle attività ispettive di vigilanza previste in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Legge n.133/2019);

3) Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata (articolo introdotto con Legge n. 94 del 2009):

- associazione per delinquere (art. 416 comma 6 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) numero 5 c.p.p.);

4) Art. 25 bis - Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo introdotto con Legge n. 409 del 2001 e modificato dalla Legge 99 del 2009):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 commi 1 e 2 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

5) Art. 25 bis 1 - Delitti contro l'industria e il commercio (articolo introdotto con Legge n. 99 del 2009):

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater. c.p.);

6) Art. 25 ter - Reati societari (articolo introdotto con D.Lgs. n.61 del 2002, la lettera s-bis relativa alla "corruzione tra privati" è stata inserita con Legge n. 190 del 2012, ulteriori modifiche intervenute con Legge n. 69/2015):

- false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c. - abrogato dalla Legge n. 262/05);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c. abrogato dal D.Lgs n. 39/10);
- impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- agiotaggio (art. 2637 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023);

7) Art. 25 quater - Delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e da leggi speciali (articolo introdotto con Legge n. 7 del 2003)

8) Art. 25 quater 1 - Reati commessi nell'effettuazione di pratiche di mutilazione degli

organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (articolo introdotto con Legge n.7 del 2006)

9) Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale (articolo introdotto con Legge n. 228 del 2003, modificato con Legge n. 199 del 2016):

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico (artt. 600 bis, 600 ter e 600 quater);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 - bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);

10) Art. 25 sexies - Reati di abuso di mercato (articolo introdotto con Legge n. 62 del 2005):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58 del 1998 T.U.F.);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58 del 1998 T.U.F.);

11) Art. 25 septies - Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (articolo introdotto con Legge n. 123 del 2007 e sostituito dal D.Lgs. 81/2008 "T.U. Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro"):

- omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma terzo c.p.) commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

12) Art. 25 octies - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (articolo introdotto con D.Lgs. n. 231 del 2007, e modificato dalla Legge n. 186 del 2014):

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.);

13) Art. 25-octies 1. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo introdotto con D.Lgs. n.184 del 2021 e modificato dalla Legg n. 137 del 2023):

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.);
- frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);

14) Art. 25-octies 2. Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (articolo introdotto con D.Lgs. n. 211/2025):

- Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.)
- Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-terc.p.)
- Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.)
- Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12, comma 1-bis, D.Lgs. 286/1998)

15) Art. 25 novies - Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (articolo introdotto con Legge n. 99 del 2009):

- le fattispecie di reato introdotte sono quelle di cui agli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171 septies, 171-octies della legge n. 633/1941 (legge sul diritto d'autore);

16) Art. 25 decies - Reato per induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ex art 377 bis c.p. (articolo introdotto con Legge n. 116 del 2009)

17) Art. 25 undecies - Reati ambientali (articolo introdotto con D.Lgs. n. 121 del 2011, modificato con Legge n. 68 del 2015):

- inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- associazione di cui all'art. 416 c.p. allo scopo di commettere i delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI bis Libro secondo c.p. (art. 452 octies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- inquinamento idrico (art. 137 comma 2, 3, 5, 11 e 13 del D.Lgs. 152/2006);
- gestione non autorizzata dei rifiuti (art. 256 comma 1, 3 primo e secondo periodo, 5 e primo periodo del D.Lgs. 152/2006);
- omessa bonifica (art 257 comma 1 ew 2 del D.Lgs. 152/2006);
- falsità nelle certificazioni di analisi dei rifiuti (art 258 comma 4 secondo periodo del D.Lgs. 152/2006);
- traffico illecito dei rifiuti (art. 259 comma 1 del D.Lgs. 152/2006);
- attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e rifiuti radioattivi (art. 260 comma 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006);
- falsità nella tracciabilità dei rifiuti e in fase di trasporto (art. 260 - bis commi 6 e 7 secondo e terzo periodo e 8 del D.Lgs. 152/2006);
- inquinamento dell'aria (art.279 comma 5 del D.Lgs. 152/2006);
- commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione (art.1 comma 1 e 2, art. 2 comma 1 e 2, art. 3-bis comma 1 e art 6 comma 4 della Legge 150/1992);
- tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art 3 comma 6 della Legge 549/1993);
- inquinamento (anche colposo) provocato dalle navi (art. 8 comma 1 e 2, art. 9 comma 1 e 2 del D.Lgs. 202/2007);

18) Art. 25 duodecies - Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo introdotto con D.Lgs. n. 109 del 2012, e modificato dalla Legge n. 161 del 2017)

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis D.Lgs. 286/1998);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12, commi 3,3-bis, 3-ter e 5 del T.U. D.Lgs. 286/1998);

19) Art. 25 terdecies - Razzismo e xenofobia

- razzismo e xenofobia (art. 5, comma 2, Legge n. 167/2017)

20) Art. 25 quaterdecies – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (articolo introdotto con Legge n. 39 del 2019)

- frode in competizioni sportive (art. 1 Legge n. 401/1989);
- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge n.401/1989);

21) Art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari (articolo introdotto con Legge n. 157 del 2019)

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 D.Lgs. 74/2000)
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs 74/2000)
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 D.Lgs. 74/2000)
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs 74/2000);
- commissione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro dei delitti di:
- dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs 74/2000)
- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs 74/2000)
- indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs 74/2000)

22) Art. 25 sexiesdecies – Contrabbando (articolo introdotto con D.Lgs n. 75 del 2020 e modificato con D.Lgs n. 141/2024)

- reati previsti dal D.Lgs n. 141/2024 e D.Lgs n. 504/1995

23) Art. 25 septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale (articolo introdotto dalla Legge n. 22 del 2022)

- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.)
- Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (518 quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (518 octies c.p.)

24) Art. 25 duodevicies – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (articolo introdotto dalla Legge n. 22 del 2022)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.)

25) Art. 25 undevicies – Delitti contro gli animali (articolo introdotto dalla Legge n. 82 del 2025)

- Uccisione di animali (art. 544 bis c.p.)
- Maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.)
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 quater c.p.)
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544 quinquies c.p.)
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

26) Legge n. 146 del 2006 - Reati transnazionali

La Legge n. 146 del 2006 (art. 10) ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai seguenti reati transnazionali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990);
- atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5 del D.Lgs. 286/1998);

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- sopraindicati reati determinano la responsabilità dell'Ente alla condizione che siano connotati dal carattere della "transnazionalità". L'art. 3 della Legge 146 del 2006 definisce transnazionale il reato qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché:
 - a) sia commesso in più di uno Stato;
 - b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;

1.3 L'adozione di Modelli di Organizzazione e Gestione quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.

L'art. 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede tuttavia una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto al controllo di cui alla lettera b).

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a) debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esista la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei modelli.

Lo stesso art. 6 del Decreto, come modificato dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (attuativo della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019), stabilisce che i modelli di organizzazione e di gestione debbano prevedere:

- canali di segnalazione interna;
- divieto di ritorsione;
- sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).

La società al fine di ottemperare alle previsioni normative sopra indicate ha adottato una Procedura volta a regolamentarne la gestione delle Segnalazioni nonché una Procedura diretta ai potenziali segnalanti che viene resa disponibile sul sito internet della Società.

PARTE GENERALE

2. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello Organizzativo

La Società, al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e della propria immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei vari dipendenti, ha ritenuto opportuno procedere all'attuazione del Modello di Organizzazione e di Gestione (breviter il "Modello" o "Modello Organizzativo") previsto dal Decreto. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello, al di là delle prescrizioni che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il suddetto Modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre le prescrizioni del Decreto, anche le linee guida elaborate in materia da associazioni di categoria.

In attuazione a quanto previsto dall'art. 6 comma 1) lettera b) del Decreto, viene istituito un Organismo di Vigilanza (breviter "OdV") a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Resta pertanto inteso che l'OdV nello svolgimento delle sue funzioni è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ferma restando la sussistenza dei requisiti di professionalità e continuità d'azione.

2.2 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate nel Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio" e delle conseguenti procedure da adottare, il Modello si propone le seguenti finalità:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree di attività a rischio" la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la società stessa fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche al Codice Etico adottato dalla Società, il quale riporta i principi a cui intende attenersi nello svolgimento dell'attività aziendale;
- consentire il tempestivo intervento per prevenire o contrastare la commissione dei possibili reati;

Punti base del Modello, oltre ai principi indicati, sono:

- l'attività di sensibilizzazione e di diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure adottate;
- la mappa delle "aree di attività a rischio" dell'azienda;

- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sulla corretta applicazione e funzionamento del Modello;
- la verifica e l'analisi documentale delle operazioni a rischio;
- la definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali e l'aggiornamento periodico del Modello.

2.3 Struttura del Modello

Il Modello è predisposto per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.

In particolare lo stesso si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale volta ad individuare, nell'ambito dei reati che possono costituire un rischio potenziale per la società, le attività c.d. "sensibili" ed i protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio.

L'Organo Amministrativo può integrare il presente Modello mediante apposita delibera, al fine di adeguare lo stesso ad altre tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

2.4 Criteri di adozione del Modello

L'adozione del Modello è attuata secondo i seguenti criteri:

1) Predisposizione e aggiornamento del Modello

È rimesso alla Società di predisporre e varare il Modello, relativamente alle attività a rischio da essa svolte, con le modalità indicate nel prosieguo.

È altresì di competenza della Società provvedere all'aggiornamento del Modello in relazione alle normali esigenze di adeguamento che si verranno a determinare nel tempo.

2) Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

È rimesso alla responsabilità della Società l'applicazione del Modello in relazione alle attività dalla stessa poste in essere. A tal fine è attribuito all'OdV della Società il compito di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello stesso secondo le relative procedure.

2.5 Approvazione del Modello e suo recepimento

Il presente Modello è stato approvato nella sua versione originaria dall'Organo Amministrativo con delibera in data 10 novembre 2003 e successivamente modificato come indicato nella apposita "cronologia" posta all'inizio del Modello.

2.6 Modifiche ed integrazioni del Modello

L'emanazione del presente Modello e le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale, sono rimesse alla competenza dell'Organo Amministrativo su proposta dell'OdV.

È riconosciuta all'Amministratore Delegato (o Unico) la facoltà di apportare al testo del presente Modello eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

2.7 Applicazione del Modello da parte delle singole società del Gruppo

Il Modello, per uniformità di intenti ed obiettivi, è recepito ed applicato da tutte le società del Gruppo MARR.

È attribuita alla responsabilità delle singole società del Gruppo l'attuazione del Modello nel proprio ambito, in relazione alle attività dalle stesse in concreto poste in essere nelle aree a rischio. A tal fine è riconosciuta all'Organo Amministrativo delle società del Gruppo di emanare apposite istruzioni riguardanti le specifiche attività svolte nelle aree di rischio, sempre e comunque nell'ambito dei principi generali dettati dal Modello. Resta facoltà dell'OdV esercitare i controlli sulle attività delle società del Gruppo nelle aree a rischio, secondo le procedure indicate nel Modello stesso.

3 ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Identificazione e durata in carica dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV è composto da 3 membri.

Esso può essere composto:

A) dal Responsabile della funzione Internal Audit o da altro soggetto scelto nell'ambito di diversa funzione aziendale, con l'incarico di Segretario dello stesso OdV, che abbia una profonda conoscenza della realtà aziendale nonché adeguato grado di autonomia decisionale; da un rappresentante del Collegio Sindacale e da un professionista esterno, con l'incarico di Presidente dello stesso OdV, scelto per le sue specifiche competenze in campo penalistico e per comprovate esperienze in ambito del D. Lsg 231/01;

Oppure

B) dai componenti del Collegio Sindacale della Società; in tal caso il Presidente dell'OdV viene individuato dall'Organo Amministrativo, il quale può altresì nominare un soggetto esterno al Collegio Sindacale con l'incarico di Segretario.

La nomina dell'OdV è demandata all'Organo Amministrativo che ne individua i componenti e ne determina i compensi.

I componenti dell'OdV rimangono in carica per lo stesso periodo di durata in carica dell'Organo Amministrativo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, revoca, decesso di uno dei componenti dell'OdV, l'Organo Amministrativo provvede tempestivamente alla sua sostituzione. Fino alla nomina del nuovo componente, le funzioni di vigilanza sul Modello sono svolte dai componenti rimasti in carica.

L'OdV, al fine di disciplinare il proprio funzionamento, adotta un regolamento che viene trasmesso al Presidente e all'Amministratore Delegato (o Unico).

L'OdV è raggiungibile ai seguenti contatti riservati:

- odv@marr.it,
- a mezzo posta ordinaria indirizzata a: Organismo di Vigilanza MARR SpA – Via Spagna n. 20 – RIMINI
- al numero telefonico 0541.746839

3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV della Società è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate nel Decreto;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello in relazione a mutate condizioni aziendali.

Sul piano più operativo è affidato all'OdV il compito di:

- attivare le procedure di controllo tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree a rischio resta comunque demandata al management operativo della gestione aziendale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare verifiche periodiche e mirate su determinate operazioni od atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite dal Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, predisponendo la documentazione organizzativa interna (istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti, ecc.);
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- coordinarsi (anche attraverso apposite riunioni) e/o farsi assistere dalle altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ed allo stesso devono essere segnalate, da parte del management, eventuali situazioni che possono esporre l'azienda al rischio di reato;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto dal Modello per le diverse tipologie di reati;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello per le diverse tipologie di reati siano comunque adeguati e rispondenti a quanto prescritto dal Decreto;
- coordinarsi e/o farsi assistere dai Responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti relativi all'attuazione del Modello.

3.3 Funzioni e reporting dell'Organismo di Vigilanza

Sono assegnate all'OdV della Società due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente e con l'Amministratore Delegato (o Unico);
- la seconda, su base periodica, nei confronti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale

L'OdV della Società potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti Organi Collegiali o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV trasmette all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale una relazione scritta sull'attuazione del Modello.

3.4 Funzioni di coordinamento con la Capogruppo

Pur nel rispetto dell'autonomia aziendale delle singole società, è data facoltà all'OdV di MARR s.p.a. di acquisire documentazione ed informazioni, nonché di effettuare controlli periodici e verifiche mirate sulla attività a rischio delle diverse società del Gruppo.

4. FORMAZIONE, SELEZIONE ED INFORMATIVA

4.1 Formazione del personale

La formazione e l'informazione del personale, ai fini dell'attuazione del Modello, è gestita dal Responsabile delle Risorse Umane in stretta collaborazione con l'OdV e sarà articolata mediante: (i) seminario iniziale e periodico, (ii) occasionali e-mail di aggiornamento e di informazione predisposte dall'OdV, (iii) diffusione del Codice Etico ed (iv) esposizione nei luoghi di lavoro e pubblicazione in sezione dedicata del sito web aziendale (art. 5 comma 1 lett. e) D.lgs. 24/2023) di informative sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

4.2 Selezione di Collaboratori esterni e Partner

Con decisione del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato potranno essere istituiti, nell'ambito della Società, appositi sistemi di valutazione per la scelta di rappresentanti, consulenti e simili (breviter "Collaboratori esterni"), nonché di partner con cui la Società intenda operare (ad esempio: joint-venture, A.T.I., Consorzio, ecc.) nell'espletamento delle attività a rischio.

4.3 Informativa a Collaboratori esterni e Partner

Fermo restando quanto previsto al punto 9, potranno essere fornite a soggetti esterni alla Società apposite informative sia sulle politiche e sulle procedure adottate relativamente all'applicazione del presente Modello che del Codice Etico.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. e) D.lgs. 24/2023 alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 (lavoratori subordinati, autonomi, collaboratori e fornitori, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti, azionisti, persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo o vigilanza), sono rese accessibili informative sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne mediante (i) comunicazione e-mail di aggiornamento, (ii) pubblicazione in sezione dedicata del sito web aziendale (iii) pubblicazione diretta sul canale aziendale di segnalazione web

5. SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING E FLUSSI INFORMATIVI

5.1 Attivazione di canale interno di segnalazione Whistleblowing e affidamento della gestione

Nell'ottica e nello spirito di garantire i principi legati all'etica, all'equità e all'integrità aziendale e nel dare adempimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 24/2023 sopra riportate, la Società ha attivato un sistema di segnalazione, tramite piattaforma informatica, ad uso dei dipendenti e di

tutti i soggetti destinatari della citata normativa.

Destinatario delle segnalazioni è l'ufficio collegiale interno, denominato **“Ufficio Whistleblowing”** istituito *ad hoc*, nominato dall'Amministratore Delegato e composto da personale qualificato al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione come da procedura interna.

Le procedure interne di whistleblowing, le istruzioni di utilizzo del canale ed ogni informativa relativa al sistema di segnalazione e sua conseguente gestione sono realizzate su documenti separati e costituiscono parte integrante del presente Modello.

Tutta la documentazione, di necessaria o opportuna diffusione, è consultabile e sempre disponibile online sul sito web aziendale, nonché direttamente sul sito del canale di segnalazione e ad essa si rimanda integralmente per quanto qui non espressamente indicato.

La Società, e a loro volta le singole società del Gruppo, controllate da MARR, nel dare attuazione al Modello e alla conformità normativa si sono dotate di canale interno di segnalazione.

I canali di segnalazione sono autonomi e direttamente gestiti da ciascuna entità ancorché rispondenti a politiche di Gruppo, rispetto alle indicazioni di coordinamento della Capogruppo.

Ciascuna controllata individuerà la persona o l'ufficio interno dedicato, al quale affidare la gestione del canale che, in ogni caso, riferirà tempestivamente in caso di segnalazione e, comunque, periodicamente all'Ufficio Whistleblowing di MARR.

5.2 Obblighi informativi relativi a segnalazioni Whistleblowing

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta dal Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Resta ferma la possibilità di segnalazioni ordinarie, ovvero quelle per le quali il segnalante dichiara espressamente di non volersi avvalere delle tutele riservate al Whistleblower, le quali potranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello stesso: a tal proposito è stata attivata anche un'apposita casella di posta elettronica, la cui consultazione è ad uso esclusivo dell'OdV.

5.3 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alla segnalazione anche di natura ufficiosa, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV della Società le informative aventi ad oggetto:

i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;

le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti e/o dai collaboratori in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;

i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali e dai cui documenti possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;

le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali, con evidenziazione dei procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti dei Dipendenti.

5.4 Sistema delle deleghe

All'OdV deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato dalla Società.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

L'aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

6.2 Sanzioni per i dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti, le stesse vengono assunte nel rispetto delle procedure previste dalla Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e delle norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (breviter "CCNL") in vigore presso la Società.

In particolare, per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari si prevede che:

- incorre nel provvedimento del rimprovero verbale o scritto il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (mancata osservanza delle procedure descritte, omissione delle comunicazioni all'OdV delle informazioni prescritte, omissione dei controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate;
- incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse dell'azienda, arrechi danno alla Società di appartenenza o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni aziendali;
- incorre nel provvedimento del licenziamento lavoratore che, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal

Decreto stesso.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra indicate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari a carico del medesimo;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre eventuali e particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza della Direzione delle Risorse Umane, d'intesa con l'OdV e l'Amministratore Delegato (o Unico).

6.3 Sanzioni per i dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili, le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti in vigore presso la società di appartenenza.

6.4 Sanzioni per la violazione del Sistema *Whistleblowing*

Qualsiasi violazione della disciplina di cui al D.lgs. 24/2023 potrà comportare l'irrogazione di idonea sanzione disciplinare secondo quanto previsto dal CCNL sopra indicato, che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati.

Sarà punita con idonea sanzione l'effettuazione di segnalazioni con dolo o colpa grave ovvero la violazione delle misure previste a tutela del segnalante.

7. ALTRE MISURE DI TUTELA

7.1 Misure nei confronti degli Amministratori

Nel caso in cui le violazioni del Modello siano commesse da Amministratori di società controllate, chiunque ne venga a conoscenza dovrà informare tempestivamente gli Organi Collegiali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) della Capogruppo per l'adozione delle relative iniziative.

7.2 Misure nei confronti di Collaboratori e Partner

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni o dai Partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali dagli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento

derivino danno concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

L'accertamento delle violazioni e le conseguenti azioni giudiziarie a tutela della società sono di competenza della Direzione Affari Legali, d'intesa con l'OdV, l'Amministratore Delegato (o Unico) e la Direzione delle Risorse Umane.

8 VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello sarà soggetto, a cura dell'OdV, a:

- verifiche sugli atti: si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggiore rilevanza conclusi dalla società in aree di attività a rischio;

verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello, delle azioni intraprese, degli eventi considerati rischiosi, nonché della conoscenza e della consapevolezza del personale dipendente relativamente alle ipotesi di reato previste dal Decreto.

9 MODELLO E DECRETO

Le regole generali di comportamento contenute nel presente Modello sono emanate ed applicate per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto.

Il Modello di organizzazione e Gestione adottato si rivolge ai comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti (breviter "Esponenti Aziendali") della Società nelle aree di attività a rischio, nonché da Collaboratori esterni e Partner come già indicati in precedenza (punto 4.2), di seguito tutti definiti "Destinatari".

Obiettivo primario è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Conseguentemente, è fatto espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta e a carico dei Collaboratori esterni e Partner tramite clausole contrattuali, di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dal Decreto;
- porre in essere comportamenti che sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato

Il Modello, suscettibile di adeguamenti in base a sopravvenute disposizioni di legge in materia, risponde alle specifiche prescrizioni contenute nel Decreto e finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

PARTE SPECIALE

10 FUNZIONE E STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale integra, al fine di darne piena attuazione, il Modello Organizzativo di MARR Spa adottato in data 10 novembre 2013 e successivamente modificato ed integrato con l'inserimento nel D.Lgs. 231/01 delle nuove fattispecie di reato (per il dettaglio delle modifiche intervenute nel Modello Organizzativo si rinvia al capitolo "Cronologia").

In particolare come previsto dall'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 231/01, si è proceduto ad individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati, c.d. "attività sensibili" nonché protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio.

11 L'ATTIVITA' SVOLTA DA MARR SpA

MARR Spa opera nel mercato della distribuzione specializzata di prodotti alimentari alla ristorazione extra domestica, ponendosi come intermediario tra i produttori o trasformatori di generi alimentari e gli operatori della ristorazione commerciale e collettiva.

MARR Spa è presente sull'intero territorio nazionale con oltre 40 Unità Distributive (Filiali e Piattaforme), inclusi n. 2 piattaforme di stoccaggio e n. 5 cash and carry, n. 4 agenti con deposito e si avvale di circa 1.010 dipendenti, più di 950 addetti alle vendite e una rete trasportatori con circa 950 automezzi.

Dal 2005 MARR Spa è società quotata in borsa nel segmento STAR di Borsa Italiana.

12 FATTISPECIE DI REATO CHE COSTITUISCONO UN RISCHIO POTENZIALE PER LA SOCIETA'

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 231/2001 espressamente prevede che il Modello di organizzazione e gestione dell'ente debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

Nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla società, l'identificazione dei processi aziendali "sensibili" rappresenta il punto di partenza per soddisfare tale previsione. Pertanto si è effettuata un'accurata valutazione preliminare del livello di rischio (Risk Assessment), associato alla commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione alle attività svolte dalle funzioni aziendali della Società. Tenuto conto della realtà aziendale la Società ha quindi individuato le attività soggette a rischio riconducibili alle seguenti fattispecie di reato previste dal Decreto:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione" (art. 24 e 25);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art.24 bis);
- Delitti contro l'industria e il commercio" (art. 25 bis-1);
- Reati societari (art. 25 ter);
- Reati per abusi di mercato" (art. 25 sexies);
- Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 25 septies);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies 1);
- Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-octies 2);
- Reati ambientali (art. 25 undecies);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (art. 25 duodecies);

- Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies);
- Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies);

In particolare per ogni singolo reato della presente sezione si è proceduto secondo il seguente schema:

- a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio;
- b) attività sensibili;
- c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio;

Inoltre si è proceduto ad intervistare i soggetti coinvolti (cd. key officer) al fine di aver maggior dettaglio delle attività svolte e valutare i concreti profili di rischio.

I risultati dell'analisi dei reati che possono costituire un rischio potenziale per la società sono inoltre contenuti, fra l'altro, nel documento interno "Mappatura delle aree di rischio"; tale documento interno è redatto dalla Società, conservato a cura dall'OdV e disponibile per la eventuale consultazione da parte degli Organi Societari di controllo.

12.1 Protocolli di prevenzione di carattere generale

La società si è dotata di protocolli generali (documenti e procedure aziendali) che pur non essendo specifici per la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 operano in sinergia con i protocolli specifici richiamati nel presente parte speciale, al fine di prevenire e reprimere le varie ipotesi di reato.

I protocolli sono conservati e disponibili presso le rispettive funzioni aziendali e pubblicati nei casi previsti dalla normativa vigente.

In particolare:

- Statuto
- Codice Etico
- Codice di Autodisciplina
- Organigramma Aziendale
- Linee Indirizzo Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi
- Sistema Deleghe e Procure
- Gestione Trattamento Dati Personali (GDPR)
- Procedura Segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 231/01- c.d. "Whistleblowing"
- Procedura Internal Dealing
- Regolamento per la Gestione delle Informazioni Privilegiate e Riservate
- Procedure e Istruzioni Operative del Sistema Qualità
- Procedura del Credito
- Procedura Interna Archiviazione Sostitutiva
- Procedura Legge n.262/05 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari)
- Tabella per la regolamentazione dei Flussi Informativi verso l'Organo di Vigilanza oltre a:
- Comunicazioni Operative Interne in capo alle singole Direzioni

12.2 Artt. 24 e 25 - Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione

Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio

Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (Art. 316 bis

cod. penale)

Commette reato chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, li utilizza per finalità differenti rispetto alle quali erano destinati.

Sanzione

- pecuniaria: fino a 500 quote
- pecuniaria: da 200 a 600 quote (in caso di profitto di rilevante entità o danno di particolare gravità)
- interdittiva: art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D.Lgs n. 231/01

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (Art. 316 ter cod. penale)

Commette reato chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Si precisa che tale reato si configura solo nell'ipotesi in cui la condotta non integri la fattispecie di truffa ai danni dello Stato prevista dall'art. 640 bis cod. penale.

Sanzione

- pecuniaria: fino a 500 quote
- pecuniaria: da 200 a 600 quote (in caso di profitto di rilevante entità o danno di particolare gravità)
- interdittive: art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D.Lgs n. 231/01

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. penale)

Commette reato chiunque, nell'esecuzione dei contratti di fornitura, frode lo Stato, un ente pubblico o un'impresa esercente un servizio pubblico.

Sanzione

- pecuniaria: fino a 500 quote
- pecuniaria: da 200 a 600 quote (in caso di profitto di rilevante entità o danno di particolare gravità)
- interdittive: art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D.Lgs n. 231/01

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (Art. 640, comma 2, n. 1, cod. penale)

Commette reato chiunque a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea, con artifici o raggiri induce taluno in errore procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Sanzione

- pecuniaria: fino a 500 quote
- pecuniaria: da 200 a 600 quote (in caso di profitto di rilevante entità o danno di particolare gravità)
- interdittive: art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D.Lgs n. 231/01

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis cod. penale.)

Commette reato chiunque pone in essere una truffa (artifici o raggiri) per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Sanzione

- pecuniaria: fino a 500 quote
- pecuniaria: da 200 a 600 quote (in caso di profitto di rilevante entità o danno di particolare

gravità)

- interdittiva: art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D.Lgs n. 231/01

Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640 ter cod. penale)

Commette reato chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno allo Stato o di altro ente pubblico o della Comunità Europea.

Sanzione

- pecuniaria: fino a 500 quote

- pecuniaria: da 200 a 600 quote (in caso di profitto di rilevante entità o danno di particolare gravità)

- interdittiva: art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D.Lgs n. 231/01

Indebita percezione di premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale dei Fondi europei agricoli (art.2 Legge 898/86)

Commette reato chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo.

Sanzione

- pecuniaria: fino a 500 quote

- pecuniaria: da 200 a 600 quote (in caso di profitto di rilevante entità o danno di particolare gravità)

- interdittiva: art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D.Lgs n. 231/01

Turbata libertà degli incanti (Art. 353 cod. penale)

Commette reato chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana offerenti.

Sanzione

- pecuniaria: fino a 500 quote

- pecuniaria: da 200 a 600 quote (in caso di profitto di rilevante entità o danno di particolare gravità)

- interdittiva: art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D.Lgs n. 231/01

Tutela libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353 bis cod. penale)

Commette reato chiunque con violenza o minaccia, con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Sanzione

- pecuniaria: fino a 500 quote

- pecuniaria: da 200 a 600 quote (in caso di profitto di rilevante entità o danno di particolare gravità)

- interdittiva: art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D.Lgs n. 231/01

Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio

I reati previsti dagli artt. 314, 314 bis, 316, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322 bis e cod. penale riguardano fatti commessi da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio mentre gli artt. 321, 322 e 346-bis del cod. penale si riferiscono rispettivamente alle ipotesi di corruzione, tentativo di corruzione ed illecita mediazione verso un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che possono essere commesse da chiunque.

Corruzione e istigazione alla corruzione nei confronti di Pubblico Ufficiale o Persona Incaricata di Pubblico Servizio (Art. 321 cod. penale)

Commette reato chiunque, per conseguire un proprio vantaggio, dà o promette ad un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità affinché questi compiano, omettano o ritardino l'esercizio delle proprie funzioni e dei propri poteri (fattispecie di reato disciplinate dagli artt. 318 - 319 - 319 bis - 319 ter - 319 quater cod. penale).

Sanzione

- pecuniaria: fino a 200 quote (rif. reato art. 318 cod. penale)
- pecuniaria: da 200 a 600 quote (rif. reato art. 319 - 319 ter)
- pecuniaria: da 300 a 800 quote (rif. ipotesi profitto di rilevante entità)
- interdittiva: art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01:
 - durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a)
 - durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b)

Istigazione alla corruzione nei confronti di Pubblico Ufficiale o Persona Incaricata di Pubblico Servizio (Art. 322 cod. penale)

Il reato si configura anche nell'ipotesi in cui l'offerta di denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità affinché questi compiano, omettano o ritardino l'esercizio delle proprie funzioni e dei propri poteri, non sia accettata.

Sanzione

- pecuniaria: fino a 200 quote (art. 322, comma 1 e 3 cod. penale)
- pecuniaria: da 200 a 600 quote (art. 322, comma 2 e 4 cod. penale)
- pecuniaria: da 300 a 800 quote (rif. ipotesi profitto di rilevante entità)
- interdittiva: art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01:
 - durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a)
 - durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b)

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cod. penale)

Commette reato chiunque sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria illecita mediazione verso un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La norma punisce anche chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Sanzione

- pecuniaria: fino a 200 quote;

b) attività sensibili

- Partecipazione a gare pubbliche
- Richiesta di finanziamenti pubblici e gestione finanziamenti erogati da enti pubblici
- Gestione delle ispezioni delle Autorità Pubbliche (ASL, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Agenzia Entrate, ecc...)

- Attività per il rilascio delle autorizzazioni, permessi, ecc...

c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio

- Codice Etico
- Procedura partecipazione gare di appalto
- Procedura visite di Polizia Giudiziaria ed Ispettori
- Sistema deleghe e procure
- Comunicazioni Operative Interne in capo alle singole Direzioni

12.3 Artt. 24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

La Legge n. 48/08 ha introdotto nel novero dei reati previsti dal D.Lgs n. 231/01 l'art. 24 bis che disciplina la responsabilità dell'Ente in relazione alla commissione di taluni reati informatici.

a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter cod. penale)

Commette reato chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Sanzione

- pecuniaria: da 200 a 700 quote
- interdittiva: art. 9, comma 2, lett. a), b) ed e) D.Lgs n. 231/01

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 quater cod. penale)

Commette tale reato chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Sanzione

- pecuniaria: sino a 400 quote
- interdittiva: art. 9, comma 2, lett. b) ed e) D.Lgs n. 231/01

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater cod. penale)

Commette tale reato chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Sanzione

- pecuniaria da 200 a 700 quote
- interdittiva art. 9, comma 2, lett. a), b) ed e) D.Lgs n. 231/01

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies cod. penale)

Commette tale reato chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Sanzione

- pecuniaria da 200 a 700 quote
- interdittiva art. 9, comma 2, lett. a), b) ed e) D.Lgs n. 231/01

Estorsione informatica (Art. 629, terzo comma, cod. penale)

Commette reato chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Sanzione

- pecuniaria da 300 a 800 quote
- interdittiva art. 9, comma 2, D.Lgs n. 231/01 per una durata non inferiore a due anni

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 bis cod. penale)

Commette tale reato chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Sanzione

- pecuniaria da 200 a 700 quote
- interdittiva art. 9, comma 2, lett. a), b) ed e) D.Lgs n. 231/01

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter cod. penale)

Commette tale reato chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Sanzione

- pecuniaria da 200 a 700 quote
- interdittiva art. 9, comma 2, lett. a), b) ed e) D.Lgs n. 231/01

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Artt. 635 quater e 635 quinquies cod. penale)

Commette tale reato, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis cod. penale, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui (articolo 635 quater) o di pubblica utilità (art. 635 quinquies).

Sanzione

- pecuniaria da 200 a 700 quote
- interdittiva art. 9, comma 2, lett. a), b) ed e) D.Lgs n. 231/01

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater.1 c.p.)

Commette tale reato chiunque allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Sanzione

- pecuniaria fino a 400 quote;
- interdittiva art. 9, comma 2, lett. b) ed e) D.Lgs n. 231/01

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (Art. 491 bis cod. penale)

Commette reato chiunque pone in essere un delitto di falsità in atti (articoli 476 e ss cod. penale.) riguardante un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

Sanzione

- pecuniaria sino a 400 quote
- interdittiva art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D.Lgs n. 231/01

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640 quinquies cod. penale)

Commette tale reato il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Sanzione

- pecuniaria sino a 400 quote
- interdittiva art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D.Lgs n. 231/01

Ostacolo alla predisposizione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici degli enti da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato nonché ostacolo allo svolgimento delle attività ispettive (Legge n.133/2019);

Commette tale reato chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni

Commette tale reato chiunque ostacoli o condizioni i procedimenti volti alla predisposizione ed all'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato nonché ostacoli o condizionamenti le attività ispettive di vigilanza previste in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Sanzione

- pecuniaria sino a 400 quote
- interdittiva art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D.Lgs n. 231/01

b) attività sensibili

- Gestione dei profili di accesso e account
- Gestione delle reti;
- Gestione dei sistemi hardware e software;

c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio

- Codice Etico
- Linee Guida in materia di sicurezza
- Gestione Trattamento Dati Personali (GDPR)
- Manuale d'uso operativo per la gestione dei profili e delle password di accesso ai sistemi e note sull'uso della posta elettronica

12.4 Artt. 25 bis 1 - Delitti contro l'industria e il commercio

L'art. 15 della Legge n. 99/09, ha introdotto nel novero dei reati previsti dal D.Lgs n. 231/01 l'art. 24 bis che disciplina la responsabilità dell'Ente in relazione alla commissione di alcuni reati contro l'industria e il commercio.

In particolare le norme di cui agli artt. 513, 513-bis, 515 e 516 cod. penale tutelano il regolare esercizio dell'attività commerciale e industriale e della correttezza e della sicurezza degli scambi commerciali.

Gli artt. 514, 517, 517 ter, 517 tutelano la proprietà industriale.

a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio

Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 cod. penale)

Commette reato chiunque adopera violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Sanzione:

- pecuniaria fino a 500 quote

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis cod. penale)

Commette reato chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Sanzione

- pecuniaria: fino a 800 quote

- interdittiva: art. 9, comma 2, D.Lgs n. 231/01

Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 cod. penale)

Commette reato chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Sanzione

- pecuniaria fino a 500 quote

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 cod. penale)

Commette reato chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Sanzione

- pecuniaria fino a 500 quote

Frode contro le industrie nazionali (articolo 514 cod. pen.)

Commette tale reato chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Sanzione

- pecuniaria: fino a 800 quote

- interdittiva: art. 9, comma 2, D.Lgs n. 231/01

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 cod. penale)

Commette reato chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Sanzione

- pecuniaria fino a 500 quote

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter cod. penale)

Commette reato chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà

industriale, fabbrica, adopera industrialmente, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Sanzione

- pecuniaria fino a 500 quote

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517 quater cod. penale)

Commette tale reato chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari ovvero, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Sanzione:

- pecuniaria fino a 500 quote

b) attività sensibili

- Attività di commercializzazione dei prodotti
- Gestione dei prodotti a marchio
- Informazioni al cliente
- Attività di gestione etichettatura - scadenza - tracciabilità dei prodotti

c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio

- Codice Etico
- Procedure e Istruzioni Operative del Sistema Qualità
- Sistema Deleghe e Procure
- Comunicazioni Operative Interne in capo alle singole Direzioni

12.5 Art. 25 ter - Reati societari

La Legge n. 61/02 ha introdotto nel novero dei reati previsti dal D.Lgs n. 231/01 l'art. 25 ter, in seguito modificato dalle Leggi n. 262/05 e n. 69/15, che disciplina la responsabilità dell'Ente in relazione alla commissione di diversi reati societari.

a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio

False comunicazioni sociali (Art. 2621 e 2621 bis cod. civile)

Commettono reato gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore.

L'art. 2621 bis disciplina l'ipotesi in cui i fatti commessi sono di lieve entità o riguardano società non fallibili ai sensi dell'art.1 L. Fall.

Sanzione

- pecuniaria da 200 a 400 quote (art. 2621 cod. civile)
- pecuniaria da 100 a 200 quote (art. 2621 bis cod. civile)

False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 cod. civile)

I fatti di cui all'art. 2621 cod. civile commessi da soggetti appartenenti a società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea sono puniti con maggiore severità.

Sanzione

- pecuniaria: da 400 a 600 quote

Impedito controllo (Art. 2625, comma 2 cod. civile)

Commettono reato gli amministratori che impediscono o ostacolano l'attività di controllo legalmente attribuite ai soci o agli organi sociali, cagionando un danno ai soci.

Sanzione

- pecuniaria: da 200 a 360 quote

Formazione fittizia di capitale (Art. 2632 cod. civile)

Commettono reato gli amministratori e i soci conferenti che formano o aumentano fittiziamente il capitale della società.

Sanzione:

- pecuniaria da 200 a 360 quote

Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 cod. civile)

Commettono tali reati gli amministratori che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di conferirli.

Sanzione:

- pecuniaria da 200 a 360 quote

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 cod. civile)

Commettono reato gli amministratori che in violazione della legge ripartiscono utili o riserve che non possono essere distribuite.

La ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima dell'approvazione del bilancio comporta l'estinzione del reato.

Sanzione:

- pecuniaria da 200 a 260 quote

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 cod. civile)

Commettono reato gli amministratori che in violazione della legge acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali della società o della società controllante cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima dell'approvazione del bilancio comporta l'estinzione del reato

Sanzione:

- pecuniaria da 200 a 360 quote

Operazioni in pregiudizio ai creditori (Art. 2629 cod. civile)

Commettono reato gli amministratori che in violazione alla legge effettuano riduzioni di capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni cagionando un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Sanzione:

pecuniaria da 300 a 660 quote

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 cod. civile)

Commettono reato i liquidatori che, prima del pagamento dei creditori, ripartendo i beni sociali tra i soci o accantonando le somme necessarie a soddisfare i creditori, cagionano un danno a quest'ultimi.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Sanzione:

- pecuniaria da 300 a 660 quote

Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 cod. civile)

Commette reato chiunque, con atti simulati e fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Sanzione:

- pecuniaria da 300 a 660 quote

Reato di agiotaggio (Art. 2637 cod. civile) Commette reato chiunque diffondendo notizie false o ponendo in essere operazioni simulate o altri artifici provoca una alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o incide in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità delle banche.

Sanzione:

- pecuniaria da 400 a 1000 quote

Omessa comunicazione dei conflitti di interesse (Art. 2629 bis cod. civile)

Commette reato l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società quotata o il soggetto sottoposto a vigilanza, che non dà notizia agli altri amministratori o al collegio sindacale di determinate operazioni della società che possono comportare un interesse per conto proprio o di terzi.

Sanzione:

- pecuniaria da 400 a 1000 quote

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 cod. civile)

Commettono reato gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti non veri o occultano, con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare o omettono le comunicazioni dovute alle autorità pubbliche di vigilanza.

Sanzione

- pecuniaria da 400 a 800 quote

Corruzione tra privati (Art. 2635, 3° comma, cod. civile)

Istigazione alla corruzione fra privati (Art. 2635 bis, comma 1, cod. civile) Commette reato chiunque, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovute ad amministratori, a direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori, a chi esercita funzioni direttive nonché ai soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza, alla affinché compiano o omettono un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà.

La norma disciplina sia l'ipotesi ove l'offerta e la promessa vengono accettate (art. 2635, 3° comma, cod. civile) nonché l'ipotesi di mancata accettazione (art. 2635 bis, comma 1, cod. civile).

Sanzione

Pecuniaria: da 400 a 600 quote (art. 2635, 3° comma, cod. civile)

Pecuniaria: da 200 a 400 quote (art. 2635 bis, comma 1, cod. civile) interdittiva: art. 9, 2°c., D.Lgs n. 231/01

Nelle ipotesi in cui l'ente, in seguito alla commissione dei reati sopraindicati, consegue un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D.Lgs. 19/2023)

Commette reato chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 D.Lgs 19/2023, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

Sanzione

- pecuniaria da 150 a 300 quote

b) attività sensibili

- Predisposizione dati per la redazione dei bilanci
- Redazione dei bilanci annuali e infrannuali e relative relazioni;
- Rapporti con organi di controllo e di revisione;
- Rapporti con il mercato finanziario;
- Rapporti con gli azionisti;
- Rapporti con autorità di vigilanza;
- Definizione prezzi di vendita - sconti e omaggi
- Approvvigionamento beni e servizi

c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio

- Statuto
- Codice Etico
- Codice di Autodisciplina
- Procedura Internal Dealing
- Regolamento per la Gestione delle Informazioni Privilegiate e Riservate
- Procedura Legge n.262/05
- Regolamento Assembleare
- Procedura parti correlate
- Comunicazioni Operative Interne in capo alle singole Direzioni

12.6 Art. 25 sexies - Abusi di mercato

L'art. 9, comma 1, della Legge n. 62/05 ha introdotto nel novero dei reati previsti dal D.Lgs n. 231/01 l'art. 25 sexies, che prevede la responsabilità dell'Ente in relazione ai reati previsti dagli articoli 184 e 185 del D.Lgs n. 58/98 (reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato).

a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio

Abuso di informazioni privilegiate (Artt. 184 D.Lgs n. 58/98)

Commette reato chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo di una società emittente strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate delle quali è in

possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate al primo punto.

Commette inoltre tale reato chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compia tali azioni.

Sanzione

- pecuniaria: da 400 a 1000 quote (Art. 184 D.Lgs n. 58/98)

Manipolazione del mercato (Artt. 185 D.Lgs n. 58/1998)

Commette reato chiunque, diffonde (anche con mezzi di informazione, internet compreso) notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Sanzione:

- pecuniaria da 400 a 1000 quote

b) attività sensibili

- Attività di negoziazione di strumenti finanziari
- Comunicazioni al pubblico
- Rapporti con gli azionisti

c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio

- Statuto
- Codice Etico
- Codice di Autodisciplina
- Procedura Internal Dealing
- Regolamento per la Gestione delle Informazioni Privilegiate e Riservate

12.7 Art. 25 septies - Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori commessi con violazione delle norme antinfortunistiche

L'art. 9, comma 1, legge n. 123/2007 ha introdotto nel novero dei reati previsti dal D.Lgs n. 231/01 l'art. 25 septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - successivamente modificato dall'art. 300 del D.Lgs n. 81/2008.

a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio

Omicidio Colposo (art. 589 cod. penale) Con l'introduzione di tale fattispecie di reato, per la prima volta il Legislatore ha previsto una responsabilità degli Enti per i reati di natura colposa; in particolare nel caso specifico l'elemento soggettivo consiste nella negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche - c.d. "colpa specifica" - che abbia cagionato la morte di un soggetto.

Sanzione

- pecuniaria: pari a 1.000 quote con violazione di quanto previsto dall'art. 55, comma 2, del D.Lgs attuativo della delega di cui alla legge n. 123/07;
- pecuniaria: in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote;
- interdittiva: art. 9, 2°c., D.Lgs n. 231/01 - durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (articolo 590, comma 3, cod. pen.)

Il reato si configura ogniqualvolta che, in violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si cagiona ad un soggetto lesioni gravi (malattia o incapacità di svolgere ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni) o gravissime (malattia probabilmente insanabile, perdita di un senso, di un organo, permanente o grave difficoltà della favella, deformazione o sfregio permanente del viso)

Sanzione

- pecuniaria: in misura non superiore a 250 quote
- interdittiva: art. 9, 2°c., D.Lgs n. 231/01: durata non superiore a mesi sei

b) attività sensibili

Le attività ove si configura il rischio di commissione del reato previsto dall'art. 25 septies sono gli adempimenti previsti dal Testo Unico in materia di salute sicurezza nei luoghi di lavoro - D.Lgs n.81/08.

Di seguito le attività previste dal D.Lgs n. 81/08 il cui mancato rispetto costituisce inadempimento in relazione al reato previsto dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01:

- individuazione dei rischi per la salute e sicurezza ed elaborazione del relativo documento
- individuazione delle misure di prevenzione, di protezione e dei dispositivi di protezione individuali
- svolgimento attività di formazione dei lavoratori in relazione a:
 - rischi per la sicurezza e misure di prevenzione adottate
 - procedure di pronto soccorso, antincendio, evacuazione dei lavoratori;
 - controllo sanitario dei lavoratori
 - conservazione e aggiornamento registro infortuni
 - acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie
 - programmazione riunioni periodiche sulla sicurezza
- obblighi previsti dall'art. 26 D.Lgs n. 81/08 in relazione ai contratti di appalto
- controllo del corretto utilizzo e idoneità dei macchinari

c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio

- Codice Etico
- DVR (documento valutazione rischi)
- DVRI (documento valutazione rischi da interferenza)
- Verbale periodico sulla sicurezza
- Sistema Deleghe e Procure
- Scadenziario attività di formazione e controllo sanitario dei lavoratori
- Disposizioni Igienico Sanitarie per la prevenzione del Coronavirus (Covid-19)
- Comunicazioni Operative Interne in capo alle singole Direzioni

12.8 Art. 25 octies - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

L'art. 63 (ora art. 72), comma 3, del D.Lgs n. 231/07 ha introdotto nel novero dei reati previsti dal D.Lgs n. 231/01 l'art. 25 octies- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, successivamente modificato dalla Legge n. 186/14. Il D.Lgs n. 195/21 ha modificato la formulazione dei reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 prevedendo che le condotte costitutive dei reati possono provenire da delitti dolosi e colposi nonché da fattispecie contravvenzionali punite con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi.

a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio

Ricettazione (Art. 648 cod. penale)

Commette reato chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da delitto o contravvenzione, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Sanzione

- pecuniaria: da 200 a 800 quote
- pecuniaria: da 400 a 1000 quote (nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo

a cinque anni)

- sanzioni interdittiva: Art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01 - per una durata non superiore a due anni

Riciclaggio (Art. 648 bis cod. penale)

Commette reato chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza.

Sanzione - pecuniaria: da 200 a 800 quote

- pecuniaria: da 400 a 1000 quote (nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)

- sanzioni interdittiva: Art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01 - per una durata non superiore a due anni

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter cod. penale)

Commette reato chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis cod. pen., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione.

Sanzione

- pecuniaria: da 200 a 800 quote

- pecuniaria: da 400 a 1000 quote (Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)

- sanzioni interdittiva: art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01 per una durata non superiore a due anni)

Autoriciclaggio (Art. 648 ter1 cod. penale)

Commette reato chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto o contravvenzione, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto o contravvenzione, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza.

Sanzione

- pecuniaria: da 200 a 800 quote

- pecuniaria: da 400 a 1000 quote (nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità che provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)

- sanzioni interdittiva: art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01) per una durata non superiore a due anni

b) attività sensibili

- Ricezione incassi tramite contanti

- Flussi di cassa e finanziari

c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio

- Codice Etico

- Procedura Crediti

- Sistema Deleghe e Procure

- Comunicazioni Operative Interne in capo alle singole Direzioni

12.9 Art. 25 octies 1- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

L'art. 3 del D.Lgs n. 184/21 ha introdotto nel novero dei reati previsti dal D.Lgs n. 231/01 l'art. 25 octies 1 in materia di "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter cod. penale)

Commette reato chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Inoltre commette reato chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui sopra, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Sanzione- pecuniaria: da 300 a 800 quote

- sanzioni interdittiva: Art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater cod. penale)

Commette reato chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Sanzione

- pecuniaria: fino a 500 quote

- sanzione interdittiva: Art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis cod. penale)

Commette reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti agli articoli 648, 648 bis e 648 ter.

Sanzione

- pecuniaria: da 250 a 600 quote

- sanzione interdittiva: Art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter cod. penale)

Commette reato chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, nell'ipotesi in cui il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Sanzione

- pecuniaria: fino a 500 quote
- sanzione interdittiva: Art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/01

Nell'ipotesi di commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote

b) attività sensibili

- ricezione degli incassi ed effettuazione dei pagamenti con strumenti diversi dai contanti;
- utilizzo del *personal computer* aziendale;

c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio

- Codice Etico
- Sistema deleghe e procure
- Procedura Legge n.262/05 (Ciclo Attivo Incassi – Ciclo Passivo Pagamenti)
- Manuale d'uso operativo per la gestione dei profili e delle password di accesso ai sistemi e note sull'uso della posta elettronica
- Comunicazioni operative interne

12.11 Art. 25-octies 2 - Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea

Il D.Lgs. n. 211/2025 ha introdotto nel novero dei reati previsti dal D.Lgs n. 231/01 l'art. 25 octies 2. Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea.

a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio

Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275 bis c.p.)

Commette reato chiunque viola un obbligo o una restrizione imposta da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea.

Sanzione

- pecuniaria: percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;
- interdittiva: art. 9, 2°c., D.Lgs n. 231/01 - durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)

Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275 ter c.p.)

Commette reato la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione nonché chiunque in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio

dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

Sanzione

- pecuniaria: percentuale dall'0,5 per cento al 1 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;
- interdittiva: art. 9, 2°c., D.Lgs n. 231/01 - durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)

Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.)

Commette reato chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea.

Sanzione

- pecuniaria: percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria;
- interdittiva: art. 9, 2°c., D.Lgs n. 231/01 - durata non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)

b) attività sensibili

- Attività di commercializzazione dei prodotti
- Rapporti con il mercato finanziario;
- Approvvigionamento beni e servizi;

c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio

- Statuto
- Codice Etico
- Sistema Deleghe e Procure
- Procedura Segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 231/01- c.d. "Whistleblowing"
- Procedura Legge n.262/05 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari)
- Comunicazioni Operative Interne in capo alle singole Direzioni

12.10 Art. 25 undecies - Reati ambientali

L'art. 2 del D.Lgs n.121/2011 ha introdotto nel novero dei reati previsti dal D.Lgs n. 231/01 l'art. 25 undecies - Reati ambientali- successivamente modificato dall'art. 1 della L. n. 68/15.

a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio

Inquinamento - Reati Libro II - Titolo VI-bis cod. penale, "Dei Delitti contro l'ambiente"

Inquinamento ambientale (Art. 452 bis cod. penale)

Commette tale reato chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

L'inquinamento prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali

o vegetali protette determina un aumento di pena.

Sanzione

- pecuniaria: da 250 a 600 quote;
- interdittiva: art. 9, 2°c., D.Lgs n. 231/01 - durata non superiore ad un anno

Disastro ambientale (articolo 452 quater cod. penale) Commette tale reato chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

L'inquinamento prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette determina un aumento di pena.

Sanzione

- pecuniaria: da 400 a 800 quote;
- interdittiva: art. 9, 2°c., D.Lgs n. 231/01 - durata non superiore ad un anno

Delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452 quinquies cod. penale)

I fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater cod. penale costituiscono reato anche se sono commessi a titolo di colpa o se dagli stessi deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

Sanzione

- pecuniaria: da 200 a 500 quote

Circostanze aggravanti (art. 452 octies cod. penale) Commissione dei reati previsti dal Libro II - titolo VI-bis, cod. penale "Dei Delitti contro l'ambiente" nelle ipotesi in cui:

- l'associazione di cui all'articolo 416 cod. penale (associazione per delinquere) sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis, cod. penale;
- l'associazione di cui all'articolo 416-bis cod. penale (associazione di tipo mafioso). sia finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis, cod. penale ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Sanzione

- pecuniaria: da 300 a 1.000 quote

Inquinamento Idrico - Art. 137 del D.Lgs n. 152/06 (Testo Unico Ambientale - T.U.A)

Scarico non autorizzato acque reflue industriali (Art. 137, comma 2, D.Lgs n. 152/06)

Commette reato chiunque, senza autorizzazione apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose.

Sanzione

- pecuniaria: da 200 a 300 quote

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte (Art. 137, comma 3, D.Lgs n. 152/06)

Commette reato chiunque, contravvenendo alle prescrizioni formalizzate dall'autorizzazione o

imposte da altra autorità competente apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose.

Sanzione

- pecuniaria: da 150 a 250 quote

Violazione dei limiti tabellari di concentrazione di sostanze pericolose in scarichi industriali (Art. 137, comma 5 D.Lgs n. 152/06) Commette reato chiunque superi i limiti massimi di concentrazione di sostanze pericolose (valori di riferimento contenuti negli allegati al T.U.A)

Sanzione

- pecuniaria: da 150 a 250 quote (rif. primo periodo art. 137, comma 5 D.Lgs n. 152/06)

- pecuniaria: da 200 a 300 quote (rif. secondo periodo art. 137, comma 5 D.Lgs n. 152/06)

Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (Art. 137, comma 11, D.Lgs n. 152/06)

Commette reato chiunque, colposamente o dolosamente, violi i divieti di scarico diretto sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, e nelle acque sotterranee o nel sottosuolo, disciplinati dagli articoli 103 e 104 del T.U.A.

Sanzione

- pecuniaria: da 200 a 300 quote

Violazione dei divieti di scarico da parte di navi o aeromobili (Art. 137, comma 13, D.Lgs n. 152/06)

La norma disciplina l'ipotesi relativo allo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Sanzione

- pecuniaria: da 150 a 250 quote

Omessa bonifica (Art. 257, commi 1 e 2 D.Lgs n. 152/06)

Commette reato chiunque, omettendo di provvedere alla bonifica o di effettuare le dovute comunicazioni, cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio. Costituisce aggravante l'inquinamento con sostanze pericolose.

Sanzione

- pecuniaria: fino a 250 quote

Inquinamento dell'aria (Art. 279, comma 5, D.Lgs n. 152/06)

Commette reato chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, violi i valori di emissione autorizzati determinando il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

Sanzione

- pecuniaria: fino a 250 quote

Tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Art.3, comma 6, Legge n. 549/93)

Commette reato chiunque violi le norme in materia di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Sanzione

- pecuniaria: fino a 250 quote

Attività di smaltimento e gestione dei rifiuti

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies cod. penale)

Commette tale reato chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna e nell'ipotesi che dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Sanzione

- pecuniaria: da 250 a 600 quote

Falsità nelle certificazioni di analisi rifiuti (Art. 258, comma 4, D.Lgs n. 152/06)

Commettono reato le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi senza il formulario ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti nonché le imprese che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, forniscono false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

Sanzione

- pecuniaria: da 150 a 250 quote

Falsità nella tracciabilità dei rifiuti ed in fase di trasporto (Art. 260 bis, commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8, D.Lgs n. 152/06)

In particolare commette reato:

- chi predispose un certificato falso di analisi rifiuti o inserisce un certificato falso fra i dati da fornire (Art. 260-bis, comma 6, D.Lgs n. 152/06)
- chi effettua un trasporto di rifiuti pericolosi in assenza documentazione cartacea scheda SISTRI (Art. 260-bis, comma 7, D.Lgs n. 152/06)
- chi effettua un trasporto di rifiuti pericolosi documentazione cartacea scheda SISTRI fraudolentemente alterata (Art. 260-bis, comma 8, D.Lgs n. 152/06)

Sanzione

- pecuniaria: da 150 a 250 quote (nei casi previsti dai commi 6,7 secondo e terzo periodo, 8 primo periodo)

da 200 a 300 quote (nel caso previsto dal comma 8 secondo periodo)

Gestione non autorizzata dei rifiuti (Art. 256, comma 1, D.Lgs n. 152/06)

Commette reato chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Sanzione

- pecuniaria: fino a 250 quote (Art. 256, comma 1, lett.a)

- pecuniaria da 150 a 250 quote (Art. 256, comma 1, lett.b)

Gestione o realizzazione di discarica abusiva (Art. 256, comma 3, D.Lgs n. 152/06)

Commette reato chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata.

Sanzione

- pecuniaria: da 150 a 250 quote (Art. 256, comma 3, primo periodo)

- pecuniaria: da 200 a 300 quote (Art. 256, comma 3, secondo periodo)

Inosservanza delle prescrizioni relative allo svolgimento di attività di gestione di rifiuti (articolo

256, comma 4, D.Lgs n. 152/06)

Commette reato chiunque gestisca una discarica o realizzi una delle condotte tipiche di gestione dei rifiuti contravvenendo alle prescrizioni contenute o richiamate nell'autorizzazione o in carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per l'iscrizione o la comunicazione.

Sanzione

- pecuniaria: da 200 a 300 quote

Miscelazione abusiva di rifiuti (articolo 256, comma 5, D.Lgs n. 152/06) Commette chiunque realizza attività non consentita di miscelazione di rifiuti pericolosi in violazione del divieto previsto all'articolo 187 T.U.A. (l'unione di rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità o rifiuti pericolosi e non pericolosi in modo da rendere difficile se non impossibile la successiva diversificazione rifiuti pericolosi).

Sanzione

- pecuniaria: da 150 a 250 quote

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis cod. penale)

Commette reato chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta nonché chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Sanzione

- pecuniaria: fino a 250 quote

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito Protetto (art. 733-bis cod. penale)

Commette reato chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Sanzione

- pecuniaria: da 150 a 250 quote

Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione (L. 7-2-1992 n. 150 - Artt. 1,2,6, 3bis)

Commette reato chi:

- importa, esporta o riesporta esemplari protetti, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari o utilizza tali esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Sanzione

- pecuniaria: fino a 250 quote (artt. 1 comma 1, 2, 6, comma 4)
- pecuniaria: da 150 a 250 quote (artt. 1, comma 2)
- pecuniaria: fino a 250 quote (art. 3 bis, comma 1 rif. pena non superiore nel massimo 1 anno di reclusione)
- pecuniaria: da 150 a 250 quote (art. 3 bis, comma 1 rif. pena non superiore nel massimo 2 anni di reclusione)
- pecuniaria: da 200 a 300 quote (art. 3 bis, comma 1 rif. pena non superiore nel massimo 3 anni di reclusione)

- pecuniaria: da 300 a 500 quote (art. 3 bis, comma 1 rif. pena superiore nel massimo 3 anni di reclusione)

b) attività sensibili

- attività di scarico di acque reflue industriali
- attività di smaltimento rifiuti
- attività di gestione della tracciabilità dei rifiuti e loro trasporto
- attività di commercio esemplari protetti

c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio

- Codice Etico
- Procedure e Istruzioni Operative del Sistema Qualità
- Certificazioni del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001
- Procedura attività smaltimento rifiuti (SISTRI)
- Procedura di controllo e gestione degli aspetti ambientali
- Sistema di autocontrollo
- Sistema deleghe e procure

12.11 Art. 25 duodecies - Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il Decreto Legislativo n. 109/2012 ha introdotto nel novero dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01 l'art. 25 duodecies (comma 1) che configura il reato previsto dall'art. 22, comma 12 del D.Lgs n. 286/98 relativo al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno in quanto sprovvisti ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis del D.Lgs n. 286/98)

Commette reato il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno in quanto sprovvisti ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, laddove almeno una delle tre condizioni si sia avverata;

- a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Sanzione

- pecuniaria: da 100 a 200 quote, entro il limite di Euro 150.000;

Successivamente il Legislatore con l'art. 30 della Legge n. 161/17 ha ampliato le fattispecie di reato previste dall'art. 25 duodecies inserendo gli artt.1 bis e 1 ter relativi ai reati in materia di "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine" ed al loro relativo profilo sanzionatorio (art.1 quater).

Tali reati previsti dall'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 del D.Lgs. n. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) riguardano i soggetti che procurano l'ingresso illecito di cittadini stranieri nel territorio dello Stato e favoriscono l'immigrazione clandestina.

b) attività sensibili

Le attività ove si configura il rischio di commissione del reato previsto dall'art. 25 duodecies

- comma 1- sono:
- assunzione di personale straniero

- mantenimento in organico di personale straniero

c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio

- Codice Etico
- Documento Operativo relativo alla Fase di Assunzione del Personale Dipendente

12.12 Art. 25 quinquiesdecies - Reati tributari

La Legge n.157/19 ha introdotto nel novero dei reati previsti dal D.Lgs n. 231/01 l'art. 25 quinquiesdecies, che prevede la responsabilità dell'Ente in relazione ai reati tributari disciplinati dal D.Lgs n. 74/2000.

Il D. Lgs n.75/20 ha esteso la responsabilità dell'ente anche in relazione alla commissione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro dei delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione ed indebita compensazione.

a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs n. 74/2000)

Commette reato chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il reato si considera commesso laddove ci si avvale di fatture o documenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

Sanzione - pecuniaria: fino a 500 quote (art. 2, comma 1, D. Lgs 74/2000);

- pecuniaria: fino a 400 quote se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila (art. 2, comma 2-bis, D. Lgs 74/2000);

- interdittiva: art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D.Lgs n. 231/01;

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 del D. Lgs n. 74/2000) Commette reato chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, mediante operazioni simulate o avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento ed indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria.

Il reato si configura laddove congiuntamente: i) l'imposta evasa, con riferimento a taluna delle singole imposte, è superiore ad euro trentamila e ii) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a euro un milione cinquecentomila oppure qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare delle imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il reato si considera commesso laddove ci si avvale di fatture o documenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria

Sanzione - pecuniaria: fino a 500 quote;

- interdittiva: art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D.Lgs n. 231/01;

Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs n. 74/2000)

Commette reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.

Si configura la responsabilità dell'Ente ai sensi del D. Lgs n.231/01 laddove il reato è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore

aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro

Sanzione - pecuniaria: fino a 300 quote;

- interdittiva: art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D.Lgs n. 231/01;

Omessa dichiarazione (art. 5 del D. Lgs n. 74/2000)

Commette reato chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte.

Si configura la responsabilità dell'Ente ai sensi del D. Lgs n.231/01 laddove il reato è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Sanzione - pecuniaria: fino a 400 quote;

- interdittiva: art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D.Lgs n. 231/01;

Indebita compensazione (art. 10-quater del D. Lgs n. 74/2000)

Commette reato chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti non spettanti o inesistenti.

Si configura la responsabilità dell'Ente ai sensi del D. Lgs n.231/01 laddove il reato è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Sanzione - pecuniaria: fino a 400 quote;

- interdittiva: art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D.Lgs n. 231/01;

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, comma 2 bis, D.Lgs n.74/2000)

Commette reato chiunque emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La norma prevede inoltre una pena ridotta laddove l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o negli altri documenti è inferiore ad Euro centomila per periodo d'imposta (art. 8, comma 2 bis D.Lgs. n.74/2000)

Sanzione - pecuniaria: fino a 500 quote (art. 8, comma 1 D.Lgs. n. 74/2000);

- pecuniaria: fino a 400 quote (art. 8, comma 2 bis D.Lgs. n. 74/2000)

- interdittiva: art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D.Lgs n. 231/01:

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs n. 74/2000)

Commette reato chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Sanzione- pecuniaria: fino a 400 quote

- interdittiva: art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D.Lgs n. 231/01:

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs n. 74/2000)

Commette reato chiunque al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Sanzione

- pecuniaria: fino a 400 quote

- interdittiva: art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D.Lgs n. 231/01;

Nelle ipotesi in cui l'ente, in seguito alla commissione dei reati sopraindicati, consegue un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

b) attività sensibili

- emissione o ricezione di fatture o documenti contabili;
- predisposizione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- conservazione documentazione contabile;
- gestione contenzioso con Amministrazione Finanziaria

c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio

- Statuto
- Codice Etico
- Procedura Legge n. 262/05
- Procedura Interna Archiviazione Sostitutiva
- Gestione del Credito

12.13 Art. 25 sexiesdecies - Contrabbando

Il D. Lgs n.141/2024 ha introdotto i reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione dal Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al D.Lgs n.504/95

a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio

DPR n. 141/24 titolo VI - capo I, II e III - violazioni doganali - sanzioni di natura penale e amministrativa

Commette reato di contrabbando chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine (costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato).

La fattispecie costituisce reato laddove viene prevista la pena della reclusione o l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore ad euro diecimila.

Sanzione- pecuniaria: fino a 200 quote

- pecuniaria: fino a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano euro centomila
- interdittiva: art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) D.Lgs n. 231/01 nei casi previsti dal comma 1
- interdittiva: art. 9, comma 2, lett. a), b) c), d),e) D.Lgs n. 231/01 nei casi previsti dal comma 2

b) attività sensibili

- operazioni doganali per l'importazione e l'esportazione dei prodotti
- predisposizione e liquidazione delle bolle doganali
- dichiarazioni doganali riguardo alla qualità, quantità e valore della merce importata

c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio

- Statuto
- Codice Etico
- Procedura Sistema Qualità per la Valutazione e Qualifica dei fornitori
- Comunicazioni Operative Interne

12.14 Art. 25 undevicies – Delitti contro gli animali

La legge n.81 del 6 giugno 2025, n. 82 ha introdotto nel novero dei reati previsti dal D.Lgs n. 231/01 l'art. 25 undevicies – Delitti contro gli animali.

a) descrizione fattispecie di reato e profilo sanzionatorio

Uccisione di animali (art. 544 bis cod. penale)

Commette reato chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale; aumenta la pena laddove il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale.

Sanzione

- pecuniaria: fino a 500 quote
- interdittiva: art. 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (ai sensi dell'art. 444 cod. proc. penale) o di decreto penale di condanna (ai sensi dell'ar. 549 cod. proc. penale)

Maltrattamento di animali (art. 544 ter cod. penale)

Commette reato chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche o chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

Sanzione

- pecuniaria: fino a 500 quote
- interdittiva: art. 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (ai sensi dell'art. 444 cod. proc. penale) o di decreto penale di condanna (ai sensi dell'ar. 549 cod. proc. penale)

Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 quater cod. penale)

Commette reato chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali-

Sanzione

- pecuniaria: fino a 500 quote
- interdittiva: art. 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (ai sensi dell'art. 444 cod. proc. penale) o di decreto penale di condanna (ai sensi dell'ar. 549 cod. proc. penale)

Divieto di combattimenti fra animali (art. 544 quinquies cod. penale)

Commette reato chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica.

Sanzione

- pecuniaria: fino a 500 quote
- interdittiva: art. 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (ai sensi dell'art. 444 cod. proc. penale) o di decreto penale di condanna (ai sensi dell'ar. 549 cod. proc. penale)

Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 cod. penale)

Commette reato chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Sanzione

- pecuniaria: fino a 500 quote
- interdittiva: art. 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (ai sensi dell'art. 444 cod. proc. penale) o di decreto penale di condanna (ai sensi dell'ar. 549 cod. proc. penale)

b) attività sensibili

- ricevimento e gestione dei crostacei vivi per la loro commercializzazione

c) protocolli di prevenzione adottati per la riduzione del rischio

- Codice Etico
- Istruzioni Operativa del Sistema Qualità (I.O. 10.02) per la ricezione e gestione dei crostacei vivi
- Comunicazioni Operative Interne